

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1662

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

col Ministro del commercio internazionale

(BONINO)

col Ministro delle comunicazioni

(GENTILONI)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(RUTELLI)

(V. Stampato Camera n. 2071)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 giugno 2007

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 giugno 2007*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 13 maggio 2005

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 13 maggio 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 23.950 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO DI COPRODUZIONE AUDIOVISIVA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DELL'INDIA**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA, di seguito denominati le "Parti",

CONSIDERATO che è auspicabile stabilire una rete di disposizioni per lo sviluppo delle loro relazioni in campo audiovisivo e in particolare nelle coproduzioni cinematografiche, televisive e video;

CONSAPEVOLI che la qualità delle coproduzioni può contribuire ad una ulteriore espansione delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva e video di entrambi i Paesi così come allo sviluppo dei loro scambi culturali ed economici;

CERTI che tali scambi contribuiranno al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

In questo Accordo, a meno che lo stesso preveda diversamente:

- (i) Si intende per "coproduzione" un progetto di film, inclusi lungometraggi, documentari, film a carattere scientifico, film di animazione e pubblicitari, di qualsiasi durata, sia su pellicola, videocassetta o videodisco, che potrà essere utilizzato nelle sale, in televisione o su videoregistratori, prodotto da produttori dei due Paesi con un investimento comune e realizzato nel rispetto delle condizioni di riconoscimento, stabilite dalle competenti Autorità indiane e italiane, ai sensi del presente Accordo. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo attraverso uno scambio di note tra le Parti.
- (ii) I progetti di coproduzione da realizzarsi ai sensi del presente Accordo dovranno essere autorizzati dalle seguenti Autorità, di seguito denominate le "competenti Autorità":
 - a) in Italia, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport, Direzione Generale per il Cinema;



- e
- b) in India, dal Ministero per l'Informazione e la Telecomunicazione.
- (iii) Ogni coproduzione realizzata ai sensi del presente Accordo sarà considerata film di produzione nazionale in ciascuno dei due Paesi, con ogni beneficio accordato come produzione nazionale nel rispetto delle relative leggi nazionali per la distribuzione e la produzione. Questi vantaggi, comunque, sono acquisiti dal produttore del Paese che li accorda.

ARTICOLO 2

- (i) I coproduttori di ciascuno dei due Paesi dovranno fornirsi reciproche assicurazioni riguardo l'idoneità dell'altra Parte, incluse la loro riconosciuta professionalità, buona struttura organizzativa, solida copertura finanziaria e reputazione professionale.
- (ii) I Governi dell'India e dell'Italia non saranno in nessun modo responsabili od obbligati riguardo agli adempimenti di ciascuno dei coproduttori.

ARTICOLO 3

- (i) Qualsiasi beneficio ai sensi del presente Accordo sarà concesso per la coproduzione solo quando un investimento finanziario, materiale ed organizzativo, inclusi gli apporti creativi e di altro genere, non inferiore al 20% del costo totale provenga da un coproduttore di un Paese, fermo restando che la specifica percentuale di contributo sarà sempre decisa tra gli stessi produttori.
- (ii) In deroga a quanto stabilito nel paragrafo precedente, le due Parti possono in ogni momento decidere congiuntamente per iscritto di apportare appropriati cambiamenti, in percentuale, ove lo ritengano opportuno.

ARTICOLO 4

- (i) I produttori di una coproduzione dovranno essere cittadini dell'Italia o dell'India o residenti permanenti in Italia o in India nel rispetto, per quanto concerne l'Italia, di ogni tipo di obbligo derivante dall'appartenenza all'Unione Europea.

- (ii) Se la coproduzione lo richiede, personale che non sia cittadino o residente permanente, così come previsto nel primo paragrafo, può essere utilizzato senza che il progetto perda il carattere di coproduzione, nel caso sia ottenuta autorizzazione scritta preventiva da entrambi i Paesi, a seguito della spiegazione dei motivi dell'inclusione di tale personale.

ARTICOLO 5

- (i) Le riprese dal vivo e le lavorazioni di animazione quali gli storyboards, le tracce, i codici di animazione e la registrazione del suono dovranno essere effettuati, di massima, alternativamente in Italia o in India.
- (ii) Le riprese, in esterni o interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione possono essere, comunque, autorizzate se la sceneggiatura o l'azione del film lo richiede e se i tecnici che prendono parte alle riprese sono italiani e indiani.
- (iii) La post produzione dovrà essere effettuata in Italia o in India salvo che cause tecniche non lo rendano possibile, nel qual caso la post produzione, effettuata in un Paese che non partecipa alla coproduzione, dovrà essere autorizzata dalle competenti Autorità di entrambi i Paesi.

ARTICOLO 6

- (i) Le colonne sonore originali dei film coprodotti dovranno essere registrate in italiano o in inglese o in una lingua o dialetto indiano che possono essere in seguito doppiate in qualsiasi di queste lingue.
- (ii) Nel caso, qualora lo richieda la sceneggiatura, qualsiasi altra lingua può essere usata per singoli dialoghi col permesso delle Autorità competenti.
- (iii) Il doppiaggio od il sottotitolaggio di una coproduzione dovrà essere fatto necessariamente o in India o in Italia. Il doppiaggio o sottotitolaggio in una lingua indiana dovrebbe essere realizzato in India, il doppiaggio o il sottotitolaggio in italiano in Italia e il doppiaggio o il sottotitolaggio in inglese potrebbe essere realizzato in Italia o in India secondo quanto stabilito dal contratto tra i coproduttori.

ARTICOLO 7

- (i) Un film coprodotto dovrà avere due negativi o un negativo e un controtipo o quanto altrimenti convenuto tra i due coproduttori, con due colonne sonore internazionali per riprodurre le copie. Ciascun coproduttore sarà proprietario di una copia di buona qualità, di un controtipo e della colonna sonora internazionale ed ha il diritto di realizzarne delle copie. Inoltre, previa approvazione dei coproduttori, ciascun coproduttore potrà utilizzare sezioni di metraggio del summenzionato materiale per altre finalità. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto di accedere al materiale originale di produzione conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi.

ARTICOLO 8

- (i) Sia l'Italia che l'India faciliteranno in ciascuno dei due paesi le procedure di entrata e di breve soggiorno per produttori, autori, registi, tecnici, attori e altro personale previsto in ogni contratto di coproduzione in accordo con le leggi vigenti, così come le procedure di importazione dell'attrezzatura sempre nel rispetto delle leggi in vigore.

ARTICOLO 9

- (i) La ripartizione degli introiti da parte dei coproduttori, dovrà in linea di massima, essere proporzionale al loro rispettivo apporto e questo dovrà essere specificato nell'accordo tra i coproduttori. Il rispettivo apporto di ciascun coproduttore può essere concordato congiuntamente sulla base delle norme di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 10

- (i) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario. Il coproduttore maggioritario avrà gli stessi obblighi nei confronti del coproduttore minoritario.

- (ii) L'inosservanza di questa norma comporterà la perdita dei benefici della coproduzione. Questi obblighi saranno immancabilmente riportati nel contratto stipulato tra i coproduttori per consentire ai progetti di essere riconosciuti secondo questo Accordo.

ARTICOLO 11

- (i) L'approvazione di un progetto di coproduzione di un film da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi non impegna le Autorità stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato.

ARTICOLO 12

- (i) Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate:
- (a) il film è imputato, di massima, al contingente del Paese di cui la partecipazione è maggioritaria;
 - (b) se entrambi i coproduttori hanno apportato un eguale investimento, i coproduttori delle due parti potranno decidere il contingente in questione attraverso consultazioni reciproche, affinché il film coprodotto possa essere imputato al Paese che ha le migliori possibilità di esportazione del film;
 - (c) in caso di ulteriori difficoltà, il film è imputato al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalità.
- (ii) Nonostante quanto indicato sopra, se uno dei Paesi coproduttori dispone della libera entrata dei propri film in un Paese che ha quote contingentate, una coproduzione realizzata secondo questo Accordo beneficerà degli stessi diritti dei film nazionali del Paese con libera entrata, se quel Paese è d'accordo.

ARTICOLO 13

- (i) Una coproduzione quando viene proiettata dovrà essere identificata come "Coproduzione Italo - Indiana" o "Coproduzione Indo - Italiana" a seconda della nazionalità del produttore maggioritario o nel rispetto dell'accordo tra i coproduttori.

- (ii) Questa dicitura dovrà apparire nei titoli, nella pubblicità e nel materiale di promozione e in qualsiasi occasione tale coproduzione sia proiettata.

ARTICOLO 14

- (i) Nel caso di presentazione a festival Internazionali e qualora i coproduttori non concordino diversamente, la coproduzione sarà presentata dal Paese del coproduttore maggioritario o, nel caso di eguale partecipazione finanziaria dei coproduttori, dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.
- (ii) I premi, gli incentivi e gli altri benefici attribuiti alle produzioni cinematografiche o audiovisive potranno essere divisi tra i coproduttori secondo quanto stabilito nel contratto di coproduzione e in conformità alle legislazioni vigenti.
- (iii) I premi non in denaro conferiti da Paesi terzi così come le menzioni o trofei per le produzioni cinematografiche o audiovisive realizzate secondo le norme del presente Accordo, sono custoditi dal coproduttore maggioritario in qualità di fiduciario, o secondo quanto disposto dal contratto/accordo di coproduzione.

ARTICOLO 15

- (i) Le Autorità competenti di entrambi Paesi firseranno di comune accordo, con un successivo scambio di note, le Norme di Procedura per la coproduzione, tenendo conto delle leggi e dei regolamenti in vigore in Italia e in India.

ARTICOLO 16

- (i) Nessuna restrizione sarà attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video indiane in Italia o italiane in India, al di fuori di quelle previste dalla legislazione e dai regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea per quanto concerne la libera circolazione dei beni e delle merci tra l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione Europea che saranno rispettati.

ARTICOLO 17

- (i) Qualsiasi differenza o controversia concernente l'esecuzione di questo Accordo dovrà essere decisa attraverso una reciproca consultazione e negoziazione. Questo non limita il diritto dei coproduttori coinvolti nei vari contratti di ricercare rimedi legali - tali rimedi possono includere la conciliazione, la mediazione e l'arbitrato.
- (ii) I diritti derivanti da questo Accordo non potranno essere azionati dall'istanza di una terza parte non firmataria del presente Accordo.
- (iii) Una apposita Commissione Mista sarà nominata al fine di verificare l'applicazione di questo Accordo. La Commissione Mista si riunirà di massima una volta ogni due anni, e alternativamente nei due Paesi. Nonostante ciò, potrà essere convocata una sessione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, in particolare in caso di importanti modifiche alla legislazione o ai regolamenti che disciplinano i film, la televisione e le industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'applicazione dell'Accordo presenti molte difficoltà. La stessa Commissione sottoporrà alle Autorità competenti dei due Paesi, per riflessioni, le modifiche ritenute necessarie al fine di risolvere le difficoltà sorte nell'applicazione di questo Accordo così come per migliorare lo stesso, nell'interesse dei due Paesi. Le indicazioni della Commissione Mista non sono vincolanti per i due Governi.


ARTICOLO 18


- (i) Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno date reciproca notizia dell'avvenuto completamento delle proprie procedure interne di ratifica.
- (ii) L'Accordo avrà validità per un periodo di tre (3) anni a partire dalla data della sua entrata in vigore; l'Accordo sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle Parti, da notificarsi per iscritto, sei mesi prima della sua scadenza.
- (iii) Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorità e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da parte di una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino al completamento, dei vantaggi

dell'Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni realizzate.

- (iv) FATTO in due originali a Roma il 13/05 2005, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e hindi, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di qualunque divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'INDIA

**AUDIO VISUAL CO-PRODUCTION AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE REPUBLIC OF INDIA**

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA, hereinafter referred to as the "Parties";

CONSIDERING that it is desirable to establish a framework for the development of their audiovisual relations and particularly for film, television and video co-productions;

CONSCIOUS that quality co-productions can contribute to the further expansion of the film, television and video production and distribution industries of both countries as well as to the development of their cultural and economic exchanges;

CONVINCED that these exchanges will contribute to the enhancement of relations between the two countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

In this Agreement, unless the Agreement otherwise requires:

(i) A "co-production" is a film including feature films, documentaries, science films, animation films and commercials, irrespective of length, either on film, videotape or videodisc, which can be shown in cinemas, on television or on video recorders jointly invested in and produced by producers from the two countries and made in accordance with the terms of recognition given by the competent authorities of India and Italy under this Agreement. New forms of audio-visual production and distribution shall be included in the present Agreement by exchange of notes between the Parties.

(ii) Co-production projects undertaken under the present Agreement must be recognised by the following authorities, referred to hereinafter as the "competent authorities":

- a) In Italy- by the Ministry of Cultural Properties and Activities, Department of Entertainment and Sport, General Management of Cinema; and
- b) In India- by the Ministry of Information and Broadcasting.
- (iii) "Co production" produced under the terms of this Agreement shall be taken in either of the two countries as National Production with every benefit available as National Production but will abide by applicable national law for distribution and production. These benefits, however, accrue to the producer from the country, which grants them.

ARTICLE 2

- (i) The co- producers in either of the two countries shall satisfy themselves about each other's capability, including their professional knowledge, organisational capability, financial backing and professional reputation.
- (ii) The Government of India and Italy shall in no way be responsible or liable with regard to satisfaction of either of the co producers.

ARTICLE 3

- (i) Any benefits under this Agreement shall be available for co production only when investment of finance, material and management including creative and other inputs not below 20% of the total cost comes from co-producer of one country provided always that specific percentage contribution will be decided amongst producers themselves.
- (ii) Notwithstanding anything stated in above paragraph, the two parties may at any time decide jointly in writing to make appropriate changes, in percentage, as maybe deemed fit.

ARTICLE 4

- (i) The producers of a co- production shall be citizens or permanent resident either of Italy or India subject to any sort of compliance of the obligations created by European Union upon Italy as a member.

(ii) In the event of dire need of co-production, persons other than citizen or permanent resident as stated hereinabove are permissible to be engaged without losing the character of co-production in case advance written permission from both the countries is obtained after explaining the reasons of inclusion of such person.

ARTICLE 5

(i) Live action shooting and animation works such as storyboards, layout, key animation, in between and voice recording must, in principle, be carried out alternatively in Italy or in India.

(ii) Location shooting, exterior or interior, in a country not participating in the co-production however, is acceptable at discretion if the script or the action so requires and if technicians from Italy and India take part in the shooting.

(iii) The laboratory work shall be done in either Italy or India, unless it is technically impossible to do so, in which case the laboratory work in a country not participating in the co-production can be permitted by the competent authorities of both countries.

ARTICLE 6

(i) The co-production shall have the original soundtracks in English or Italian or in other Indian language or dialect, which can further be dubbed in any of these languages.

(ii) In the event, if script so desires, any other language can be used for stray dialogues with permission from competent authorities.

(iii) It will be necessary that the dubbing or sub-titling of the co-production will be done or performed either in India or Italy. Dubbing or sub-titling in Indian languages should be performed in India and dubbing or sub-titling in Italian in Italy and dubbing or sub-titling in English could be performed in Italy or India depending upon the agreement between co-producers.

ARTICLE 7

(i) A co-produced film shall have two negatives or one negative and one dupe negative, or as agreed between the two co-producers, with two international sound tracks for making copies. Each co-producer shall own one good quality print, one dupe positive and one international sound track and have the right to make copies. Moreover with the approval of the co-producers either co-producer may use the footage from the above-mentioned material for other purposes. Furthermore, each co-producer shall have access to the original production material in accordance with the conditions agreed upon between the co-producers.

ARTICLE 8

(i) Both Italy and India will facilitate entry and short stay in either of the two countries for directors, actors, producers, writers, technicians and other personnel prescribed in each co production contract as per the applicable laws and importing of equipment shall also be in accordance with the applicable laws.

ARTICLE 9

(i) The sharing of revenues by the co-producers shall, in principle, be proportional to their respective contributions and be specified in the agreement between the co producers. The respective contribution of each co-producer may be decided mutually on the basis of principles elaborated in Article 3.

ARTICLE 10

(i) The minority investment co-producer shall pay any balance outstanding on his contribution to the majority investment co-producer within sixty (60) days following delivery of all the materials required for the production of the version of the film in the language of the minority country. The majority investment co-producer will have the same obligations towards the minority investment co-producer.

(ii) Failure to meet this requirement shall entail the loss of benefit of the co-production. This requirement will invariably be reflected in the contract drawn up between the co-producers to enable projects to be recognised under this Agreement.

ARTICLE 11

Approval of a proposal for the co-production of a film by the competent authorities of both countries is in no way binding upon them in respect of the granting of permission to show the film thus produced.

ARTICLE 12

(i) When a co-produced film is exported to a country, which has quota limitations:

- (a) in principle, the co-produced film shall be included in the quota of the country of the majority investment;
- (b) if both co-producers have made an equal investment, co-producers of both sides shall decide the quota in question through mutual consultation, so that the co-produced film can be included in the quota of the country that can make better arrangements for the export of the film;
- (c) if difficulties still exist, the co produced film shall be included in the quota of the country of which the director is a national.

(ii) Notwithstanding the above, in the event that one of the co-producing countries enjoys unrestricted entry of its films into a country that has quota regulations, a co-production under this Agreement shall be entitled as any other national production of that country to unrestricted entry into the importing country if that country so agrees.

ARTICLE 13

(i) A co-production shall when shown, be identified as a "Italy - India Co-production" or "India-Italy Co-production" according to the origin of the majority co-producer or in accordance with an agreement between co-producers.

(ii) Such identification shall appear in the credits, in all commercial advertising and promotional material and whenever the co-production is shown.

ARTICLE 14

(i) In the event of presentation at international film festivals, and unless the co-producers agree otherwise, a co-production shall be entered by the country of the majority investment co-producer or, in the event of equal financial participation of the co-producers, by the country of which the director is a national.

(ii) Prizes, grants, incentives and other benefits awarded to the cinematographic or audiovisual works may be shared between the co-producers, in accordance with what has been established in the co-production contract and in conformity with applicable laws in force.

(iii) All prizes which are not in cash form, such as honorable distinctions or trophies awarded by third countries, for cinematographic and audiovisual works produced according to the norms established by this agreement, shall be kept in trust by the majority co-producer or according to terms established in the co-production contract/agreement.

ARTICLE 15

(i) The competent authorities of both countries shall jointly establish, through a subsequent exchange of notes, the rules of procedure for co-productions, taking into account the laws and regulations in force in Italy and in India.

ARTICLE 16

(i) No restrictions shall be placed on the import, distribution and exhibition of Indian film, television and video productions in Italy or that of Italian film, television and video productions in India other than those contained in the legislation and regulations in force in each of the two countries, including in case of Italy the obligation deriving from the norms of

the European Union insofar as the free circulation of goods among Italy and other European Union countries is concerned, will be respected.

ARTICLE 17

(i) Any difference or dispute regarding the implementation of this Agreement shall be settled by mutual consultation and negotiation. This does not absolve the right of co producers who enter into various contracts to seek legal remedies - such remedies may include conciliation, mediation and arbitration.

(ii) The rights arising out of this Agreement will not be enforceable at the instance of third party(ies) who are not signatory to this Agreement.

(iii) An appropriate Joint Commission may look after the implementation of this Agreement. A meeting of the Joint Commission shall take place in principle once every two years alternately in the two countries. However, it may be convened for extraordinary sessions at the request of one or both competent authorities, particularly in the case of major amendments to the legislation or the regulations governing the film, television and video industries in one country or the other, or where the application of this Agreement present various difficulties and shall submit to the competent Authorities in the two countries, for consideration, the necessary amendments in order to resolve any difficulties arising from the application of this agreement as well as to improve it in the best interest of both countries. The recommendations of the Joint Commission are not binding on the two Governments.

ARTICLE 18


(i) The present Agreement shall come into force when each Party has informed the other that its internal ratification procedures have been completed.

(ii) It shall be valid for a period of three (3) years from the date of its entry into force; a tacit renewal of the Agreement for like periods shall take place unless one or the other Party gives written notice of termination six (6) months before the expiry date.


(iii) Co-productions which have been recognized by the competent authorities and which are in progress at the time of notice of termination of this Agreement by either Party shall continue to benefit fully until completion from the provisions of this Agreement. After expiry or termination of this Agreement, its terms shall continue to apply to the division of révenues from completed co-productions.

(iv) DONE in two originals at Rome, this 13th Day of May 2005, each in Italian, English and Hindi language, all versions being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.



FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA